

Area:
Personale delle aree del
comparto

Materia: Contrattazione
collettiva integrativa

Data : 9 giugno 2023




**ACCORDO CONSUNTIVO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL SALARIO
ACCESSORIO DELL'ANNO 2022**

L'Amministrazione della Regione Toscana rappresentata da:


.....

le Rappresentanze Sindacali composte da:

per la R.S.U. Regione Toscana


.....

.....

.....
.....

per le Organizzazioni Sindacali Regionali di categoria:

CGIL - F.P.


.....


CISL - F.P.


.....

UIL - F.P.L.


.....

CSA RAL


.....

Le Parti, riunite in data 9 giugno 2023, concordano la sottoscrizione del seguente Accordo consuntivo sull'utilizzo delle risorse per il salario accessorio dell'anno 2022:

**ACCORDO CONSUNTIVO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL SALARIO
ACCESSORIO DELL'ANNO 2022**

A) Quantificazione delle risorse

Le Parti danno atto che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022 è stato quantificato dall'Amministrazione in sede consuntiva, con decreto n. 12137 del 07.06.2023 in euro 35.561.916,06 di cui € 6.626.482,09 sono costituiti da somme del fondo 2021 non utilizzate e rinviate al 2022, così come rideterminate in riduzione dal decreto dirigenziale n. 24784 del 14.12.2022. Su tale decreto le Organizzazioni Sindacali hanno promosso due ricorsi al Tar Toscana, rispettivamente da CGIL-UIL e CISL-CSA, che risultano ancora pendenti, finalizzati ad ottenere l'annullamento dello stesso. A tale importo si sommano le risorse relative alla retribuzione accessoria degli incarichi di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 67, comma 1 del CCNL 2016-2018, quantificate nell'importo complessivo di € 8.335.064, formate dalle risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative per un importo pari a € 7.590.064 e dalle seguenti risorse:

- € 217.900 che, con accordo del 31.07.2019 ai sensi dell'art. 7 comma 4, lett. u) del CCNL 2016-2018, è stato destinato alla retribuzione accessoria delle posizioni organizzative a fronte di una corrispondente riduzione delle risorse decentrate necessaria al rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, al fine di realizzare il riequilibrio della retribuzione accessoria delle posizioni organizzative trasferite presso la Regione Toscana in attuazione della l.r. 22/2015.
- € 129.600 che, come previsto dall'art. 8 paragrafo 8.4 del CCI sottoscritto in data 20.12.2019, sono destinate, a fronte di una corrispondente riduzione delle risorse decentrate necessaria al rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, all'incremento della retribuzione di posizione e di risultato delle p.o. di terzo livello a partire dal 01.01.2020;
- € 397.500 che, come previsto dall'art. 8, paragrafo 8.2 del citato CCI, sono destinate per gli anni 2020-2022, a fronte di una corrispondente riduzione delle risorse decentrate necessaria al rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, al rafforzamento del presidio delle funzioni acquisite ai sensi della l.r. 22/2015; la loro destinazione al finanziamento delle posizioni organizzative è stata confermata anche per gli anni successivi, in sede di accordo sottoscritto in data 3.8.2022.


L'importo come sopra indicato è comprensivo della somma di € 2.077.138,64 in applicazione della legge regionale 23 del 19 maggio 2023 e della decurtazione di € 39.350,37 relativa alle somme corrisposte al personale comandato presso la Regione Toscana a titolo di indennità per specifiche responsabilità e di indennità condizioni lavoro per gli anni 2019, 2020 e 2021 che, per errore materiale, non erano state correttamente imputate al fondo nei rispettivi anni di riferimento, rientrando comunque dette somme nei limiti già destinati con gli accordi siglati per l'utilizzo a preventivo delle risorse per il salario accessorio nei rispettivi anni di riferimento.

QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2022

Descrizione	Importo
-------------	---------

RISORSE STABILI

Unico importo consolidato (art. 67, comma 1 CCNL 2016-2018)	31.216.999,00
l.r. 23/2023	2.077.138,64



A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art. 67, comma 1 CCNL 2016-2018)	-7.590.064
A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u) (dal 2019)	-217.900
A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u) (dal 2020)	-129.600
A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u)	-397.500
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. a)	204.672
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. c)	228.615,07
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. e) (risorse art. 1, c.800. l. 205/2017 - "riequilibrio")	5.173.989

Totale risorse stabili	30.566.349,71
-------------------------------	----------------------

ONERI A CARICO DEL BILANCIO DELLA REGIONE

Quota finanziamento progressioni economiche art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 2016-2018	285.119
Finanziamento indennità di comparto quota art.33, c.4 lett. a) CCNL 22.01.2004	173.180,21

Totale oneri a carico del bilancio regionale	458.299,21
---	-------------------

RISORSE VARIABILI

CCNL 2016-2018 art. 67, comma 3	1.133.433,13
CCNL 2016-2018 art. 67, comma 4	490.472
Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente	6.626.482,09

Totale risorse variabili	8.250.387,22
---------------------------------	---------------------

DECURTAZIONI DEL FONDO / parte fissa

Riduzioni del fondo (l.r. 27/07, delibera G.R. 766/2008)	-204.273
Riduzione del fondo CCDI 11.09.2008	-328.230
Riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-213.737
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548
Decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017)	-1.726.981,71
Totale decurtazioni del fondo / parte fissa	-3.673.769,71

Decurtazione in autotutela - art. 40 comma 3 quinquies Dlgs 165/2001	-39.350,37
--	------------

Totale decurtazioni del fondo	-3.713.120,08
--------------------------------------	----------------------

TOTALE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	35.561.916,06
---	----------------------

Tabella 1


Con riferimento alla quantificazione delle risorse di cui alla tabella 1 le Parti danno atto che:

1 nell'ammontare delle risorse stabili:

1.1 ai sensi dell'art. 67, comma 1 del CCNL 2016-2018, le risorse stabili dell'anno 2017, ivi comprese le risorse ascrivibili alle partizioni relative al personale cui si applica la l.r. 22/2015, sono confluite in un unico importo consolidato, pari a € **31.216.999**, comprensivo delle risorse corrispondenti alla quota a carico del bilancio regionale per il finanziamento delle progressioni economiche all'interno della categoria, aggiornata con il CCNL 31.07.2009 (€ 307.288); a tali risorse viene sottratto l'importo destinato nel 2017 alla

- retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari a € 7.590.064, per un totale di € 23.626.935;
- 1.2 sono portate in riduzione le risorse che con l'accordo sottoscritto il 31.07.2019 e con il CCI sottoscritto il 20.12.2019 sono destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative per un totale di € **745.000** (€ 217.900+129.600+397.500);
- 1.3 sono portate in aumento le seguenti risorse:
- 1.3.1 € **204.672** in applicazione dell'art 67, comma 2, lett. a) (€ 83,20 per ciascuna unità di personale destinatario del CCNL di categoria in servizio al 31.12.2015);
- 1.3.2 € **228.615,07** a titolo di RIA in godimento del personale cessato dal servizio negli anni 2017-2021 (art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 2016-2018);
- 1.3.3 € **5.173.989**, relativi all'applicazione dell'art. 1 comma 800 della l. 205/2017 (art. 67, comma 2 lett. e) CCNL 2016-2018).
- 2 Nell'ammontare delle risorse variabili dell'anno 2022, sono computati:
- € **490.472** corrispondenti all'1,2% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza (art. 67, comma 4 CCNL 2016-2018);
 - € **27.407,39** corrispondenti ai ratei della RIA in godimento al personale cessato nell'anno 2021 (art. 67, comma 3, lett. d) CCNL 2016-2018);
 - Art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 2016-2018: affluiscono al fondo dell'anno 2022 € **403.912,14** a titolo di compensi professionali per il patrocinio legale dell'ente, di cui € 183.497,42 derivanti da sentenze favorevoli con spese a carico della parte soccombente ed € 220.414,72 derivanti da sentenze favorevoli con compensazione di spese; affluiscono inoltre al fondo dell'anno 2022 € **33.895,46** a titolo di compensi per la progettazione ex D. Lgs. 163/2006 ed € **446.841,82** a titolo di incentivi per funzioni tecniche ai sensi del d.lgs. 50/2016;
 - € **5.948,32** in applicazione dell'art. 61 comma 9 D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, che prevede che il 50% del compenso spettante al dipendente per la partecipazione a commissioni di collaudo o collegi arbitrali in corso o successivi alla data del 06.08.2008 viene riassegnato al fondo delle risorse decentrate;
 - € **215.428** in applicazione dell'art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 2016-2018 (risparmi sulla disciplina dello straordinario per l'anno 2021);
 - € **6.626.482,09** corrispondenti alle somme del fondo 2021 – parte stabile – non utilizzate e rinviate al 2022.
- 3 Risorse a carico del bilancio: complessivamente ammontano a € 458.299,21, così suddivisi:
- € 285.119 risorse per la rideterminazione del fondo delle progressioni economiche nella categoria, aggiornate con il CCNL 21.05.2018;
 - € 173.180,21 a titolo di quota per il finanziamento dell'indennità di comparto;
- 4 Decurtazioni del fondo: relativamente all'applicazione dell'art. 33 del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 58/2019 (c.d. "Decreto crescita"), che prevede l'adeguamento in aumento o in diminuzione del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 in funzione della variazione del personale dell'anno di riferimento rispetto al personale al 31.12.2018 (garantendo la salvaguardia del limite originario qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento sia inferiore al personale in servizio al 31.12.2018), per l'anno 2022 non ricorrono le condizioni per l'adeguamento in aumento del limite ed è confermato il "valore storico" dello stesso. Pertanto, sulla base del valore storico del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, come rideterminato dal decreto 12137/2023 in applicazione della legge regionale 23/2023 la decurtazione per l'anno 2022, calcolata con i criteri già definiti con le circolari RGS 12/2011 e 12/2016 per l'applicazione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 e dell'art. 1 comma 236 della legge 208/2015, ammonta a € **1.726.981,71**.

B) Destinazione delle risorse



Nella tabella seguente sono riepilogate le destinazioni a consuntivo delle risorse per il salario accessorio 2022:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2022 – DESTINAZIONE DELLE RISORSE			
ISTITUTO			Importi a consuntivo
Progressioni economiche all'interno della categoria	Destinazione a preventivo: € 9.323.042	Risorse erogate	8.714.118,18
		Risorse disponibili	608.923,82
Indennità di comparto			1.820.169,19
Indennità varie (turno, reperibilità etc)			291.466,12
Indennità condizioni di lavoro (-ex indennità di disagio, ex indennità maneggio valori)			99.751,20
Indennità per specifiche responsabilità e indennità direzione e staff			2.276.469,46
Compensi di produttività			9.997.563,00
Differenziazione del premio individuale			11.613,94
Trattamento accessorio personale di supporto OO.PP. corrisposto ai sensi della l.r. 1/2009			2.175.506,05
Compensi per patrocinio legale			488.575,14
D.lgs. 63/2006 (compensi per progettazione)			33.895,46
Incentivi per funzioni tecniche (d.lgs. 50/2016)			446.841,82
Risorse disponibili da destinare			8.597.022,68
TOTALE			35.561.916,06

Tabella 2

Gli importi di cui sopra sono espressi al lordo delle somme non corrisposte ai dipendenti in applicazione dell'art. 71, comma 1 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 (assenze per malattia), che per l'anno 2022 ammontano a € 4.805,24. Tali importi sono resi indisponibili alla contrattazione e costituiscono economia di bilancio per l'Amministrazione.

Con riferimento ai valori indicati nella precedente tabella 2:

- le Parti danno atto che, a fronte dell'importo destinato in via preventiva, pari a € 9.323.042 – comprensivo dell'importo di € 553.571, che con accordo sottoscritto in data 03.08.2022 è stato destinato all'effettuazione di nuove progressioni economiche all'interno della categoria con decorrenza 01.01.2022, per i contingenti individuati nel medesimo accordo del 03.08.2022 – gli utilizzi effettivi, ivi incluse le risorse erogate per le progressioni orizzontali attribuite con decorrenza 01.01.2022, ammontano a complessivi € 8.714.118,18. Risultano pertanto disponibili € 608.923,82;
- Le parti danno, inoltre, atto che la destinazione per i compensi di produttività dell'anno 2022, pari € 9.997.563,00, è comprensivo delle risorse di cui all'art. 67, comma 4 del CCNL 2016-2018 per un importo di € 490.472, delle risorse residue dell'anno 2021 – parte stabile, rinviate all'anno 2022, pari a € 6.626.482,09 e delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) del CCNL 2016-2018 pari a € 27.407,39.
- L'amministrazione comunica che in attuazione della l.r. 23/2023, con il decreto dirigenziale n. 12137/2023 di quantificazione in sede consuntiva delle risorse del fondo per il trattamento economico accessorio dell'anno 2022 (tabella 1), il fondo è stato incrementato di un importo pari ad € 2.077.138,64, corrispondente alla spesa sostenuta nell'anno 2016 per il trattamento

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right with the number '5' below it.

economico accessorio di tutto il personale delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, agli organismi politici del Consiglio e alle segreterie dei gruppi consiliari della Regione Toscana e il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 è stato rideterminato, per mezzo di un incremento di pari importo. La spesa sostenuta nell'anno 2022 per il trattamento accessorio di tutto il personale di supporto agli organi politici già erogato nello stesso anno ai sensi della l.r. 1/2009 e delle relative disposizioni attuative ammonta a € 2.175.506,05; detto importo non include la somma di € 213.737 già decurtata dal fondo ai sensi dell'accordo sindacale del 20.07.2016 relativamente al personale autista.




Le parti sindacali prendono atto che tali risorse transitano sul fondo in base all'art. 4 della legge regionale 23/2023; ricordano che il trattamento accessorio del personale delle strutture di supporto non è stato oggetto di contrattazione.

Preso atto che risultano disponibili risorse dell'anno 2022 per € 8.597.022,68, cui si aggiungono ulteriori € 608.923,82 ascrivibili al fondo delle progressioni economiche all'interno della categoria, per un totale complessivo di € 9.205.946,50, le parti convengono:

1. di destinare al pagamento dei compensi di produttività 2022, in aggiunta all'importo di cui alla tabella precedente, un ulteriore importo, pari a € 2.089.490,62 da ripartire tra i dipendenti a titolo di ulteriore quota di produttività una tantum 2022, al fine di garantire l'erogazione ai dipendenti di quote di compensi di produttività equivalenti a quelle erogate per l'anno 2021, ferme restando le risultanze del sistema di valutazione, dando atto che si utilizzano a tal fine anche le risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 2016-2018 pari a € 215.428 e le risorse di cui all'art. 61, comma 9, del d.l. 112/2008 pari a € 5.948,32.
2. di procedere alla distribuzione a carattere straordinario di un'ulteriore somma a titolo di compenso di produttività una tantum dell'anno 2022, di importo unitario massimo uniforme pari a € 300 per tutte le categorie di inquadramento, da erogarsi al personale nella mensilità di luglio 2023, secondo le risultanze del sistema di valutazione e i criteri di calcolo dei compensi di produttività, destinando a tal fine l'ammontare complessivo di € 723.751,10;
3. di rinviare al fondo dell'anno 2023 le ulteriori risorse stabili non utilizzate per le finalità precedenti, fatte salve le economie di bilancio derivanti dagli esiti del processo di valutazione.

Relativamente alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, le parti concordano:




1. di destinare a tale istituto per l'anno 2022 risorse in ragione del 19,98% delle risorse disponibili, con l'obiettivo già espresso in sede di accordo preventivo per l'anno 2022, di erogare a tutti gli incaricati di posizione organizzativa, secondo le risultanze del sistema di valutazione, quote di retribuzione di risultato in ragione del 25% della retribuzione di posizione in godimento;
2. di procedere all'erogazione della maggiorazione del risultato p.o. di cui all'art. 10.3.5 del CCI sottoscritto in data 20.12.2019 per un importo pari a circa € 2.020,48; le quote di premialità verranno corrisposte nella mensilità di luglio 2023;
3. di procedere alla distribuzione in maniera uniforme a tutte le posizioni organizzative, in proporzione alla durata dell'incarico e secondo le risultanze del sistema di valutazione, delle ulteriori risorse non spese, pari a circa € 27.862,44 quale importo una tantum per l'anno 2022, da erogarsi nella mensilità di luglio 2023.



Le parti danno atto che l'efficacia del presente accordo è subordinata all'esito positivo del controllo da parte dell'organo di revisione.

DICHIARAZIONE A VERBALE CONGIUNTA

In caso di un mutato contesto normativo o giurisprudenziale circa l'imputazione al fondo della spesa per il trattamento accessorio del personale di supporto agli organi politici per l'anno 2022, le parti si impegnano a trovare ogni soluzione possibile condivisa al fine di evitare effetti pregiudizievoli sul fondo del salario accessorio del personale non dirigente.





CSA Regioni Autonomie Locali

Dato atto che la CGIL Funzione Pubblica Regionale Toscana e la UIL FPL Toscana Centro, hanno promosso un contenzioso dinanzi al TAR della Toscana, RG n. 110/2023, in ordine alla corretta determinazione in via preventiva del Fondo delle risorse decentrate; dato atto altresì che ricorso con uguale oggetto è stato promosso al TAR della Toscana dalla CISL FP Toscana e da CSA Regioni Autonomie Locali – RG n. 120/2023; si chiarisce che in alcun modo la sottoscrizione del presente accordo, nel cui testo peraltro i giudizi pendenti sono espressamente citati, costituisce rinuncia ai ricorsi medesimi, né acquiescenza alla quantificazione avvenuta con Decreto Dirigenziale n. 24784 del 14/12/2022 e agli atti ad esso presupposti o conseguenti.

La fattibilità del presente accordo infatti è compatibile ed indipendente dall'esito dei giudizi dinanzi al TAR della Toscana, e viceversa; le risorse oggetto della decurtazione effettuata con il Decreto Dirigenziale n. 24784/2022, in caso di esito positivo del giudizio, dovranno tornare sul Fondo delle risorse decentrate e saranno utilizzate per gli istituti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, senza che il presente accordo ne risulti in alcun modo inficiato.

Firenze, 12 giugno 2023

Fp Cgil Toscana

Fulvia Damiani

Uil FPL Toscana Centro

Flavio Gambini

CISL FP Toscana

Raffaella Comodo

CSA Regioni Autonomie Locali

Egidio Pucci